



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI**

Senato della Repubblica

10^a Commissione Permanente
(Industria, Commercio, Turismo)

**Audizione nell'ambito dell'atto comunitario COM (2016) 821 def.
(proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO concernente l'applicazione della direttiva 2006/123/CE
relativa ai servizi nel mercato interno, che istituisce una procedura
di notifica dei regimi di autorizzazione e dei requisiti relativi ai
servizi, e che modifica la direttiva 2006/123/CE e il regolamento
(UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa
attraverso il sistema di informazione del mercato interno)**

Roma, 5 aprile 2017

INDICE

Premessa	3
1. Il contenuto della proposta di direttiva e i profili di rilevanza per gli ordini professionali	5

Premessa

La proposta di direttiva in commento istituisce una procedura di notifica dei regimi di autorizzazione e dei requisiti relativi ai servizi e modifica la direttiva 2006/123/CE e il regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno.

Con riferimento alla posizione degli Ordini professionali, occorre chiarire preliminarmente che la cd. "clausola di specialità" di cui all'art. 3, par. 1, della Direttiva 123/2006, a norma del quale *"Se disposizioni della presente direttiva confliggono con disposizioni di altri atti comunitari che disciplinano aspetti specifici dell'accesso ad un'attività di servizi o del suo esercizio in settori specifici o per professioni specifiche, le disposizioni di questi altri atti comunitari prevalgono e si applicano a tali settori o professioni specifiche"* determina la prevalenza delle previsioni della direttiva 2005/36/CE su quelle della direttiva 123/2006.

Ciò implica, pertanto, che qualora tali ultime disposizioni presentino un contenuto difforme e incompatibile con quelle della richiamata direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali), queste ultime dovranno ritenersi applicabili in luogo delle prime, in ragione dell'esigenza di stabilire precisi criteri di coordinamento tra diverse normative europee che ricadono nel medesimo ambito materiale o che, in ogni caso, possono risultare interferenti.

D'altro canto, come chiarito dal Considerando 31 della Direttiva 123/2006, "la presente direttiva è coerente con la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e non pregiudica tale direttiva. Essa riguarda questioni diverse da quelle relative alle qualifiche professionali, quali l'assicurazione di responsabilità professionale, le comunicazioni commerciali, le attività multidisciplinari e la semplificazione amministrativa.



Per quanto concerne la prestazione di servizi transfrontalieri a titolo temporaneo, una delle deroghe alla disposizione sulla libera prestazione di servizi previste dalla presente direttiva assicura che il titolo II sulla libera prestazione di servizi della direttiva 2005/36/CE resti impregiudicato”.

1. Il contenuto della proposta di direttiva e i profili di rilevanza per gli ordini professionali

Venendo al contenuto della proposta di direttiva in commento, si comprende che la *ratio* essenziale del provvedimento è riconducibile all'esigenza di semplificazione, armonizzazione e razionalizzazione delle procedure di notifica dei regimi di autorizzazione di nuova introduzione o di recente modifica, ovvero dei requisiti nuovi o modificati che ricadono nel campo di applicazione della direttiva n. 123/2006.

Nella relazione di accompagnamento (parte 1. - Contesto della proposta) si legge, infatti, che *“Dalla direttiva servizi consegue che determinate norme nazionali che limitano la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi devono essere non discriminatorie in base alla cittadinanza o alla residenza, proporzionate e giustificate da motivi imperativi d'interesse generale. Per assicurare l'effettivo rispetto di tali condizioni nelle nuove misure imposte dagli Stati membri e dunque favorire la competitività e l'integrazione del mercato unico nel settore dei servizi, la direttiva servizi impone agli Stati membri di notificare alla Commissione i regimi di autorizzazione nuovi o modificati o taluni requisiti nuovi o modificati che rientrano nel campo di applicazione della direttiva.*

Valutazioni della Commissione hanno tuttavia dimostrato che l'attuale procedura di notifica a norma della direttiva servizi non sempre raggiunge il suo obiettivo nonostante gli sforzi profusi nel corso degli anni per migliorarne l'attuazione, compresi gli orientamenti forniti nel "Manuale per l'attuazione della direttiva servizi", lo scambio di esperienze e pratiche ottimali tra amministrazioni nazionali e la pubblicazione di dati sull'utilizzo dell'attuale procedura di notifica da parte degli Stati membri. Di conseguenza, il 40 % dei dialoghi strutturati con gli Stati membri che la



Commissione ha dovuto avviare nel 2015 per garantire la conformità alla direttiva servizi riguardava misure nazionali recentemente introdotte. L'attuale procedura di notifica non sembra quindi avere contribuito in modo adeguato a una corretta e piena attuazione della direttiva servizi”.

Di qui l'esigenza di intervenire sulla procedura anzidetta, con uno “strumento legislativo autonomo” volto ad “ammodernare l'attuale procedura di notifica nel quadro della direttiva servizi al fine di migliorare l'applicazione delle disposizioni vigenti di tale direttiva stabilendo una procedura più efficace ed efficiente per prevenire l'adozione, da parte degli Stati membri, di regimi di autorizzazione o di taluni requisiti non conformi alla direttiva servizi”. Obiettivi specifici di detto strumento risultano essere: “incrementare l'efficienza della procedura di notifica, migliorare la qualità e il contenuto delle notifiche trasmesse, includere requisiti aggiuntivi che, come dimostrato dall'applicazione della direttiva servizi, possono costituire ostacoli significativi al mercato interno dei servizi, e potenziare l'effettiva osservanza dell'obbligo di notifica”.

Tali obiettivi sono realizzati, con espresso riferimento ai regimi di autorizzazione e ai requisiti soggetti all'obbligo di notifica di cui all'art. 4, mediante le previsioni di cui agli articoli 3 – che richiama espressamente l'obbligo di notifica già stabilito dalla direttiva n. 123/2006 – e 5 e ss. della proposta di direttiva, nei quali sono disciplinate le procedure di consultazione (art. 5), segnalazione (art. 6) e decisione (art. 7).

Per quanto di diretto e specifico interesse per gli ordini professionali, si segnala che, al fine di assicurare il migliore coordinamento possibile e la massima coerenza con le disposizioni vigenti nell'ambito del medesimo settore normativo, nonché rispetto alle altre normative dell'Unione, la proposta di direttiva reca previsioni volte a integrare gli obblighi di informazione già esistenti a norma della direttiva sulle qualifiche professionali. Si tratta, in specie, della disposizione di cui all'art. 10, par. 2, a norma del quale “Quando uno Stato membro è tenuto a notificare una

misura a norma dell'articolo 3 della presente direttiva e a informare la Commissione in conformità all'articolo 59, paragrafo 5, della direttiva 2005/36/CE, detta notifica si considera conforme anche all'obbligo di informazione di cui all'articolo 59, paragrafo 5, della direttiva 2005/36/CE".

Quest'ultima previsione, com'è noto, introdotta dalla direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013, stabilisce che *"Entro il 18 gennaio 2016, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni sui requisiti che intendono mantenere e sui motivi per ritenere detti requisiti conformi al disposto del paragrafo 3. Gli Stati membri trasmettono informazioni sui requisiti successivamente introdotti e sui motivi per ritenere detti requisiti conformi al paragrafo 3 entro sei mesi dall'adozione della misura"*¹.

Va, infine, rilevato che, in relazione al profilo della coerenza con le altre normative dell'Unione, la relazione di accompagnamento alla proposta di direttiva evidenzia la complementarità della medesima con *"altre iniziative politiche relative ai servizi annunciate nella strategia per il mercato unico, e in particolare alla direttiva relativa a un esame di proporzionalità. Detta direttiva stabilirà criteri per gli Stati membri per la preparazione di valutazioni della proporzionalità dei disegni di legge nazionali che*

¹ Il Dipartimento Politiche Europee ha inviato, nel mese di marzo 2016, alla Commissione europea il Piano nazionale definitivo di riforma delle professioni. Il Piano è stato realizzato dal Dipartimento Politiche Europee in collaborazione con le amministrazioni pubbliche, l'Isfol e le Regioni, sentiti gli Ordini, i Collegi e le associazioni di categoria, in attuazione dell'articolo 59 della direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali che richiede lo screening di tutta la regolamentazione nazionale per valutare se sia non discriminatoria, proporzionata e basata su un motivo imperativo di interesse generale. L'Italia ha provveduto all'aggiornamento del proprio database sulle professioni regolamentate: sono 174 le professioni inserite, erano 143 nel database precedente, 41 le professioni di nuovo inserimento. Il Piano, che ha permesso una approfondita valutazione di tutto il mondo delle professioni, ha individuato tre linee di azioni prioritarie:

- a) la revisione dei percorsi formativi di alcune professioni tecniche (ingegneri, periti);
- b) la valutazione e l'adeguamento degli esami di Stato per i titoli di studio per renderli più aderenti all'attività professionale;
- c) l'istituzione con le amministrazioni competenti di un tavolo tecnico dedicato alle professioni la cui formazione professionale è demandata alle Regioni.

rientrano nel campo di applicazione della direttiva sulle qualifiche professionali. Alcune misure che rientrano nel campo di applicazione della direttiva sulle qualifiche professionali rientrano anche nel campo di applicazione della direttiva servizi e del relativo obbligo di notifica. In tali casi, le informazioni sulla valutazione della proporzionalità da fornire a norma della presente procedura di notifica dovrebbero rispettare i requisiti della direttiva relativa a un esame di proporzionalità. La coerenza tra questi due strumenti è tenuta in conto”.

Sarà pertanto opportuno verificare, al momento della pubblicazione della proposta di direttiva relativa a un esame di proporzionalità, la relativa incidenza sul complesso degli atti normativi in vigore nel medesimo settore.